

ACCORDO TRA AREA STAZIONE STU S.P.A. E COMUNE DI PARMA

Tra

- “**AREA STAZIONE - SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA - S.p.A.**”, società unipersonale (soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio “Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.”), con sede legale in Parma (PR), largo Torello de Strada n. 11/A, capitale sociale euro 120.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese dell’Emilia: 02280810348 (R.E.A. PR - 225236) (“Area Stazione” o “Società”), in persona del [●], nato a [●] il giorno [●], domiciliato per la carica in Parma (PR), largo Torello de Strada n. 15/A, nominato dall’assemblea dei soci della società in data [●] di cui al verbale in pari data ai rogiti [●], rep. n. [●]);

- “**COMUNE DI PARMA**”, con sede in Parma (PR), strada della Repubblica n. 1 (c.f. 00162210348) (“Comune” o “Creditore” e, insieme alla Società, le “Parti”), in persona del [●], domiciliato per l’incarico in Parma (PR), strada della Repubblica n. 1, autorizzato in forza di decreto sindacale di incarico n. [●] del [●];

premesso che:

A) il capitale sociale di Area Stazione è posseduto al 100 per cento da “S.T.T. HOLDING S.P.A.”, società unipersonale in liquidazione, soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio Comune di Parma;

B) il capitale sociale di “S.T.T. HOLDING S.P.A.” è posseduto al 100 per cento dal Comune di Parma, il quale si configura come socio di ultima istanza anche per l’attività di indirizzo e coordinamento strategico per Area Stazione;

C) Area Stazione ha predisposto un piano di risanamento da attuarsi mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il “Piano”) finalizzato, tra l’altro, al soddisfacimento dei creditori secondo le modalità ivi previste, al ripristino dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della Società e alla

successiva prosecuzione della sua attività;

D) il Comune vanta nei confronti di Area Stazione i crediti meglio descritti nell’Allegato “A” al presente accordo, di seguito complessivamente il “Credito Postergato”;

E) il Credito Postergato è costituito esclusivamente dal credito di natura non tributaria vantato dal Comune nei confronti della Società risultante dalle scritture contabili per l’importo di euro 176.692,78 (centosettantaseimila seicentonovantadue/78); restano espressamente esclusi dal presente accordo i crediti tributari del Comune, nonché le obbligazioni relative all’erogazione del contributo destinato al perfezionamento dell’accordo con “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (“Accordo”).

L’Allegato “A” dell’Accordo contiene la descrizione, l’origine e l’ammontare del Credito Postergato.

L’indicazione dell’importo del Credito Postergato non determina novazione, ricognizione costitutiva o rinuncia ad eventuali contestazioni concernenti la sua esatta quantificazione, che resta soggetta a definitiva riconciliazione contabile tra le Parti.

ARTICOLO 2 – POSTERGAZIONE E INESIGIBILITÀ DEL CREDITO

2.1 – Il Comune accetta che il Credito Postergato sia soddisfatto esclusivamente dopo l’integrale adempimento delle obbligazioni previste dal Piano in favore dei creditori che, secondo il Piano, devono essere soddisfatti prima del Creditore (“Creditori Prioritari”).

2.2 – Il Credito Postergato non potrà essere richiesto, riscosso o pagato, neppure parzialmente, prima del verificarsi di tutte le seguenti condizioni (“Condizioni di pagamento”):

- integrale esecuzione dei pagamenti, degli apporti, delle permuta e degli ulteriori adempimenti previsti dal Piano;

- avvenuto ripristino di una situazione di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della Società, tale da consentire il pagamento del Credito Postergato senza pregiudicare la continuità aziendale e la regolare soddisfazione degli altri creditori;

- accertata assenza di inadempimenti o eventi suscettibili di determinare la risoluzione o la cessazione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione.

2.3 – La postergazione opera con riguardo al capitale, agli eventuali interessi, agli accessori, alle spese e a ogni ulteriore somma comunque connessa al rapporto da cui deriva il Credito Postergato.

2.4 – La postergazione ha natura contrattuale e comporta la sospensione dell'esigibilità del Credito Postergato per tutto il periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'Accordo e la data di avveramento delle Condizioni di pagamento.

2.5 – Il verificarsi delle Condizioni di pagamento sarà comunicato al Creditore dal liquidatore o dall'organo amministrativo della Società mediante dichiarazione scritta; da tale data il Credito Postergato sarà rimborsato secondo un piano di pagamento approvato dalle Parti, tenuto conto della liquidità disponibile, dei flussi finanziari prospettici, delle esigenze della gestione corrente e della necessità di conservare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della Società.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CREDITORE

3.1 – Fino all'avveramento delle Condizioni, il Creditore si obbliga a non:

a) richiedere o intimare il pagamento del Credito Postergato;

b) iniziare o proseguire azioni esecutive, cautelari, monitorie o conservative nei confronti della Società;

c) presentare istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale o di altra procedura concor-

	suale nei confronti della Società in relazione al Credito Postergato;	
	d) esercitare compensazione tra il Credito Postergato ed eventuali debiti del Creditore verso	
	la Società;	
	e) compiere atti che possano pregiudicare, ritardare o rendere più onerosa l'esecuzione del	
	Piano.	
	2.2 – Restano consentiti gli atti meramente conservativi necessari a evitare la prescrizione o	
	la decadenza, purché non comportino richiesta di pagamento, aggressione del patrimonio so-	
	ciale o alterazione del trattamento previsto dal Piano.	
	ARTICOLO 4 – INTERESSI	
	A decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e sino alla data di avveramento delle	
	Condizioni di pagamento, sul Credito Postergato non matureranno interessi, rivalutazioni o	
	ulteriori accessori.	
	ARTICOLO 5 – ASSENZA DI NOVAZIONE	
	5.1 – Il presente Accordo non comporta remissione del debito, rinuncia definitiva al credito,	
	novazione oggettiva o soggettiva, trasformazione del credito in conferimento o apporto a pa-	
	trimonio netto, né rinuncia alle eventuali garanzie già validamente costituite, salvo quanto	
	espressamente previsto.	
	5.2 – Il Credito Postergato conserva la propria originaria causa e natura giuridica, restando	
	modificati esclusivamente il termine di esigibilità, il rango convenzionale e le modalità di	
	soddisfacimento.	
	5.3 – Qualora, prima della data di avveramento delle Condizioni di pagamento, la Società sia	
	assoggettata a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale, il Creditore si impe-	
	gna, nei limiti consentiti dalla legge, a far valere il Credito Postergato conformemente al ran-	
	go e al trattamento convenzionalmente stabiliti nel presente Accordo.	
	ARTICOLO 6 – EFFICACIA DELL'ACCORDO	

6.1	– Gli effetti del presente Accordo decorrono dal [●], fermo restando che la definitiva efficacia della postergazione è subordinata all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entro il [●].	
	ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI DEL CREDITORE	
7.1	– Il Creditore dichiara:	
	a) di aver esaminato il Piano e di conoscerne i contenuti essenziali;	
	b) di essere consapevole che la postergazione costituisce elemento essenziale per la fattibilità e l’attuazione del Piano;	
	c) di aver ottenuto tutte le autorizzazioni societarie, amministrative o contabili necessarie alla sottoscrizione del presente Accordo;	
	d) che la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo non violano obblighi precedentemente assunti verso terzi.	
	ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI	
8.1	– Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:	
	– per Area Stazione: [●];	
	– per il Creditore: [●].	
	ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	
9.1	– Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.	
9.2	– Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell’Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma, fatte salve le competenze inderogabili previste dalla legge.	
	Parma, [●]	
	Area Stazione	

